

CITTÀ DI POPOLI

Provincia di Pescara

COPIA

Verbale di deliberazione del **CONSIGLIO COMUNALE**

N°	DATA	OGGETTO
8	31-03-2016	Imposta Unica Comunale (IUC). Approvazione aliquote e detrazioni IMU anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale, convocato a termine dell'articolo 39 comma 3, D.Lvo 267/2000, si è riunito il Consiglio Comunale di Popoli in Prima convocazione ed in seduta Pubblica.

Il Sig. ALFREDO LA CAPRUCCIA assume la presidenza dell'adunanza con l'assistenza del SEGRETARIO GENERALE Enrico Croce.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1.	ALFREDO LA CAPRUCCIA	Presente	
2.	EMIDIO CASTRICONE	Presente	
3.	VINCENZO DAVIDE	Assente	
4.	Giovanni Diamante	Presente	
5.	Concezio Galli	Presente	
6.	Giulia La Capruccia	Presente	
7.	SILVIA LUCIA PESCARA	Presente	
8.	Moriondo Santoro	Presente	
9.	ANTONIO TARULLO	Presente	
10.	MARIO GIUSEPPE LATTANZIO	Presente	
11.	GAETANO DIODATI	Presente	
12.	NICOLA CAMARRA	Presente	
13.	ATTILIO MARIA GIOVANNI DI CAMILLO	Presente	
	TOTALE	Presenti 12	Assenti 1

Essendo legale il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE ALFREDO LA CAPRUCCIA dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to Daniela Manna	Sulla proposta del presente atto è stato espresso parere Favorevole per quanto di competenza, in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE dello stesso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 267/2000. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO f.to Daniela Manna
--	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 hanno previsto l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

Richiamata la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Considerato che la suddetta imposta, in vigore dal 01.01.2014, è composta di tre componenti:

- IMU (Imposta municipale propria), componente patrimoniale, così come disciplinata dall'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, e dagli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, nonché dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 504/1992 a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espressamente rinvio;
- TARI (Tributo servizio rifiuti), componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- TASI (Tributo servizi indivisibili), componente servizi destinata a finanziare il costo dei servizi indivisibili comunali, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 con la quale sono state apportate numerose modifiche al D.L. n. 201/2011 nonché alla Legge n. 147/2013;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015 con la quale sono state approvate le aliquote e le detrazioni IMU per l'anno 2015;

Preso atto che con la richiamata deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 30.07.2015, in attuazione dell'articolo 1, comma 707 della legge n. 147/2013, che ha modificato l'articolo 13, comma 2 della legge 22 dicembre 2011 n. 214, è stata deliberata un'aliquota pari al 9,5 per mille per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale, per rendite catastali non eccedenti € 500,00 di valore;

Visto l'articolo 1, comma 10 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 che dispone : *“All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse”*;

Preso atto che ai sensi di quanto disposto dal richiamato articolo 1, comma 10 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, la previsione dell'assimilazione all'abitazione principale per le unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta per rendite catastali non eccedenti € 500,00 di valore è abrogata;

Visto l'art.9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n.47, aggiunto in sede di conversione dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, il quale ha stabilito che è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Per tale unità immobiliare si dispone, quindi, l'esenzione dall'IMU;

Richiamati i commi 640 e 677, dell'articolo unico, della Legge n. 147/2013, che stabiliscono che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota

massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che: *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

Visti:

- il D.M. 28 ottobre 2015 (GU n. 254 del 31.10.2015) il quale ha differito al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il D.M. 01 marzo 2016 (GU n. 55 del 07.03.2016) con il quale il termine è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016;

Visto il Regolamento per l'applicazione della IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 31/03/2016, di cui al precedente punto all'ordine del giorno;

Visto l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006 il quale sancisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *“15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997”*;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot.n.5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2016 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamata la legge del 28 dicembre 2015 n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016);

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso del responsabile del servizio finanziario e tributi, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (CAMARRA Nicola e LATTANZIO Mario) resi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2016, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, come di seguito indicato:
 - Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9):
4 per mille;
 - Aliquota unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti di 1° grado in linea retta che la utilizzano come abitazione principale: 9,5 per mille;
 - Aliquota altri immobili: 10 per mille;
 - Aliquota aree edificabili: 10 per mille;
 - Aliquota immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D: incremento dello 2,4 per mille di spettanza comunale, rispetto all'aliquota base del 7,6 per mille di competenza statale;
 - Aliquota iscritti AIRE non in possesso dei requisiti di legge previsti per l'esenzione totale, che risiedono o hanno dimora per più di sei mesi all'anno all'estero e purché l'immobile non risulti locato: 9,5 per mille;
- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014 e, successivamente, dall' *art. 1, comma 679, lett. a) e b), L. 23 dicembre 2014, n. 190*, a decorrere dal 1° gennaio 2015.
- 3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

di dichiarare, su richiesta del Presidente e con 10 voti favorevoli e 2 astenuti (CAMARRA Nicola e LATTANZIO Mario) resi per alzata di mano, su 12 Consiglieri presenti e votanti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo n. 267/2000.

la
ica
lla

oni
;
cio

bile
n.

a di

te si
del
e di

A/8

lo in

dello
le di

otale,
obile

della
gge 6
4 e,
90, a

delle
dalla
ancio,
L. n.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to ALFREDO LA CAPRUCCIA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Enrico Croce

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Popoli, li **05-04-2016**

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enrico CROCE

N. Reg. **621**

Addi **05-04-2016**

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune in data odierna

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Marina Lattanzio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:
 - è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **05-04-2016** al **20-04-2016**;
 - è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 D.L.vo 267/2000)
 - è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li 21-04-2016

IL SEGRETARIO GENERALE